

Delibera n° 18 del C.F. 429 del 23/02/2012



Federazione Italiana Vela

Regolamento per gli Equipaggi Azzurri

Titolo I – Campo di applicazione

Art.1 – Finalità

1. Il Regolamento è destinato :

- a) ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva delle Squadre Nazionali;
- b) a garantire lo status di "atleta dilettante" per la partecipazione alle attività sportive nazionali e internazionali della F.I.V. e ai fini della eleggibilità olimpica degli stessi;
- c) a garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Federazione nei confronti dei fornitori di attrezzature ed equipaggiamento assegnati alle Squadre Nazionali o comunque nei confronti di coloro, pubblici o privati, che sostengono l'attività velica degli equipaggi nazionali.

Art.2 – Soggetti

1. Il presente Regolamento si applica:

- a) agli atleti delle Squadre Nazionali, intendendosi quelli come tali indicati e selezionati dalle competenti Direzioni Tecniche e impegnati nella preparazione e nella partecipazione alle regate di ogni specialità federale;
- b) a tutti i tecnici delle Squadre Nazionali di ogni specialità federale, con rapporto professionale e/o di prestazione sportiva dilettantistica e/o per autorizzazione dei Gruppi Sportivi Nazionali Militari o di Stato di appartenenza.

Art.3 – Effetti

1. L'applicazione del presente regolamento, fatto salvo per quanto previsto dal successivo art. 4 commi 6 e 7 e art. 5 comma 5, decorre, per i soggetti di cui all'art. 2, dal giorno di partenza dal proprio domicilio di residenza abituale per recarsi nella località indicata nella richiesta di convocazione all'attività federale da parte della competente Direzione Tecnica e fino al giorno previsto per il termine della stessa con il ritorno al domicilio o dimora di residenza.

Titolo II – Tutela degli atleti e dei tecnici

Art.4 – Impegni della F.I.V.

1. La Federazione sulla base delle vigenti norme della Federazione Internazionale, è l'unica titolata ad autorizzare a concludere e sottoscrivere ogni accordo inerente l'utilizzazione commerciale e pubblicitaria dell'immagine, nome, titoli, risultati, fotografie, riprese cinematografiche, servizi giornalistici e televisivi, pubblicazioni ed articoli relativi all'attività

sportiva dei singoli atleti, in occasione di attività di qualunque tipo indetta dalla Federazione stessa, così come di qualsiasi altro mezzo di utilizzazione pubblicitaria e commerciale non ricadente nell'ambito del diritto di cronaca, informazione e creazione artistica, fatti salvi i diritti dei Gruppi Sportivi Nazionali Militari o di Stato come enunciato dal comma precedente

2. La Federazione si impegna ad applicare integralmente nei confronti dei propri tesserati quanto previsto dai regolamenti ISAF, ivi compresi i riconoscimenti ove previsti, anche di carattere economico, per le prestazioni sportive dilettantistiche rese. A tal fine, annualmente, il Consiglio Federale ne determinerà gli ammontari.
3. La Federazione, sulla base del presente Regolamento, non autorizzerà la partecipazione ad attività agonistica ufficiale con le rappresentative nazionali ad un atleta qualora questi acconsenta o abbia acconsentito allo sfruttamento pubblicitario del proprio nome, titolo o immagine individuale per contratti di sponsorizzazione, di fornitura ufficiale di attrezzatura, di pubblicità a meno che il relativo accordo non sia stato autorizzato preventivamente dalla Federazione stessa. Resta inteso che i Gruppi Sportivi Nazionali Militari o di Stato per le loro attività e limitatamente alle stesse, potranno utilizzare la loro immagine raffigurante l'atleta con la propria divisa di ordinanza o la propria divisa sportiva ufficiale.
4. In attuazione dei propri compiti istituzionali la F.I.V. predispone quanto necessario per assicurare agli atleti una completa attività formativa come occasione di allenamenti, raduni e come attività agonistica in regate ufficiali.
5. Dal momento dell'arrivo al luogo di convocazione per la partecipazione a manifestazioni di interesse federale e fino al momento della partenza, tutte le spese di vitto e alloggio, assistenza medica e quant'altro inerente e necessario potranno essere a carico della Federazione.
6. Le spese di viaggio dal luogo di residenza a quello della convocazione e ritorno e quelle degli spostamenti successivi disposti dalle direzioni agonistiche, qualora siano previsti a carico della Federazione, saranno rimborsate secondo i criteri e le tariffe deliberate dal Consiglio Federale (Cfr. Regolamento Amministrazione).
7. La Federazione assicurerà gli atleti per i rischi d'infortunio, morte, invalidità permanente, responsabilità civile e assistenza legale. La copertura assicurativa sarà attiva durante i raduni collegiali, gli allenamenti e le gare ufficiali.

Titolo III – Obblighi degli atleti e dei tecnici

Art. 5– Impegni degli atleti e tecnici

1. L'atleta ha il dovere di rispettare integralmente il programma di allenamento concordato con i Tecnici Federali all'inizio della stagione agonistica e di partecipare a tutte le manifestazioni di carattere internazionale e nazionale per lui programmate. In caso di mancata accettazione di detto programma non potrà contare sul sostegno tecnico ed economico della FIV nello svolgimento delle sue attività previsto dal presente regolamento.
2. L'atleta ha il dovere di allenarsi con gli allenatori della propria Squadra Nazionale e con gli altri atleti appartenenti alla stessa squadra, comunque secondo le disposizioni dei Tecnici Federali.

3. Gli atleti e tecnici saranno tenuti ad indossare i materiali tecnici di abbigliamento se forniti dalla FIV ai fini dello svolgimento delle loro prestazioni sportive dal giorno in cui decorre la loro convocazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 e fino al giorno di ritorno al domicilio o dimora di residenza. Lo stesso obbligo varrà per l'invito da parte della FIV a partecipare ad eventuali iniziative promo pubblicitarie organizzate dagli sponsor o partner commerciali della Federazione o per apparizioni televisive strettamente collegate all'attività dell'atleta in favore delle Squadre Nazionali. Nel caso in cui la FIV richiedesse la partecipazione degli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Nazionali Militari o di Stato a tali eventi pubblicitari o di comunicazione in momenti diversi da quelli indicati all'art. 3 comma 1, la loro partecipazione è subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. La richiesta dovrà pervenire con congruo anticipo e dovrà essere limitata al massimo nelle giornate dell'impegno.
4. Quando l'atleta o il tecnico non è impegnato nelle attività FIV sopra descritte e/o sta svolgendo attività per conto di un Circolo affiliato o Gruppo Sportivo Nazionale Militare o di Stato di appartenenza potrà indossare per le attività sportive, svolte, la divisa sportiva ufficiale del proprio Circolo o Gruppo Sportivo.
5. La Federazione non autorizzerà l'atleta a sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione per lo sfruttamento dei diritti di immagine nei seguenti casi:
 - a) pubblicità richiami prodotti quali: alcool, tabacco e droghe; sono altresì vietate le sponsorizzazioni con aziende che operano nel campo del tabacco, degli alcolici e dei farmaci o assimilati.
 - b) si ricorra all'uso di nomi, delle immagini e dei titoli di velisti per la denominazione di prodotti o modelli di prodotti;
 - c) la pubblicità richiesta abbia qualsiasi discriminazione diretta o presentazione attiva del prodotto;
 - d) la pubblicità reclamizzi qualsiasi discriminazione razziale o religiosa;

La FIV, inoltre, non consentirà che sugli equipaggiamenti e sui materiali utilizzati siano riprodotti simboli osceni; tutti i marchi e simboli dovranno essere preventivamente autorizzati e conformi alle disposizioni ISAF sia dal punto di vista operativo che tecnico.

6. La FIV potrà tutelare un proprio atleta della squadra nazionale se danneggiato da un uso improprio del suo nome o della sua immagine da parte di terzi, attraverso un'azione legale previo rilascio di una procura da parte dell'atleta stesso.
7. Ogni atleta ed ogni tecnico è tenuto, oltre che al rispetto delle norme CONI, ad osservare i Regolamenti della Federazione Italiana Vela (codice etico, regolamento d'amministrazione, circolari, direttive) e quelli emanati dagli organi internazionali di appartenenza nonché, per quanto di rispettiva competenza a:
 - a) rispettare integralmente le normative antidoping e il codice di comportamento sportivo emanate dal CONI e dalla Federazione;
 - b) presentarsi puntuale a tutte le convocazioni predisposte dalle direzioni agonistiche e svolgere integralmente il lavoro programmato per gli allenamenti ed i test;

- c) uniformarsi a tutte le direttive di carattere tecnico organizzativo impartite dai Tecnici Federali;
- d) non partecipare singolarmente ad iniziative di carattere promozionale e/o pubblicitario, singole o collettive, senza preventiva autorizzazione scritta della FIV che non sarà negata immotivatamente. Per gli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari o di Stato, l'autorizzazione sarà concessa dall'Amministrazione di competenza, sentito il parere della FIV, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 ultima parte;
- e) non cedere il materiale tecnico né l'abbigliamento assegnato nel corso della stagione, quale dotazione, dalla Federazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Federazione stessa;
- f) essere a disposizione in caso di convocazione ufficiale della Federazione per relazioni con la stampa e per promozioni pubblicitarie della FIV e/o dei propri Sponsor;
- g) non partecipare a gare e manifestazioni non previste dai programmi stabiliti dalla Direzione Tecnica senza preventiva autorizzazione della stessa e, per i tesserati dei Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato, congiuntamente a quella dell'amministrazione di appartenenza;
- h) comunicare tempestivamente al Tecnico di riferimento eventuali malesseri o impedimenti fisici, e a sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli e/o a seguire le prescrizioni sanitarie ricevute e, comunque, attivare un rapporto tra il medico federale e l'eventuale medico sociale o personale;
- i) concludere ogni accordo, per il quale possa essere sfruttata, a titolo individuale, da terzi la sua immagine, il nome e la fama sportiva, anche se a titolo gratuito, con il preventivo assenso federale. Ove venissero, poi, proposti accordi con aziende in concorrenza merceologica con gli sponsors della Federazione, intendendosi come tali il fornitore dell'abbigliamento e le aziende i cui marchi compaiano sulle divise e attrezzature da gara degli atleti, la FIV potrà opporsi alla stipula dell'accordo senza che questo possa comportare alcun diritto in capo all'atleta.
- j) non rilasciare interviste, dichiarazioni, scritti lesivi del prestigio del CONI, della Federazione, dei tesserati FIV, delle Aziende consorziate e/o Sponsors e/o Fornitori ufficiali della Federazione.

Titolo IV – Sanzioni

Art. 6 Sanzioni

1. Il mancato rispetto di una delle norme del Regolamento, salva l'adozione delle sanzioni previste dai regolamenti internazionali e legate alla perdita dell'eleggibilità olimpica dell'atleta, comporta sanzioni.
2. La violazione da parte degli atleti e dei tecnici di ciascuna delle previsioni di cui all'art. 5 comma 7 lettere (d), (e), (f), (i), (j), del presente Regolamento è punita con un'ammenda da Euro 1.000,00 (mille) a Euro 10.000,00 (diecimila), in proporzione alla gravità delle violazioni, irrogata dai competenti Organi di Giustizia.

3. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, la Direzione Tecnica o la Segreteria federale qualora riscontrino una violazione alle disposizioni di cui agli articoli che precedono, sono tenute ad informare la Procura Federale. Tecnici o atleti che saranno incorsi in questa violazione potranno essere allontanati immediatamente dal raduno e potranno essere riammessi, impregiudicate le azioni di competenza degli Organi di Giustizia , ove sia sanata la ragione dell'allontanamento.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle direttive del CONI in materia di Atleti Azzurri, alle norme della Federazione internazionale e allo Statuto e ai Regolamenti Federali.